

ALLEGATO 3L
Requisiti tecnici e funzionali dei meccanismi di stoccaggio

1. DEFINIZIONI

Nella presente comunicazione si intendono per:

- 1) “informazioni regolamentate”: le informazioni indicate nell’articolo 113-ter, comma 1, del Testo unico;
- 2) “sistema di diffusione delle informazioni regolamentate” o “SDIR”: sistema di diffusione elettronica delle informazioni regolamentate, autorizzato dalla Consob, che collega i propri utilizzatori ai media, istituito e organizzato da una società di capitale in aderenza ai requisiti stabiliti ai sensi dell’articolo 113-ter del Testo unico, del Regolamento Emittenti di relativa attuazione e dell’Allegato n. 3I;
- 3) “utilizzatori” del meccanismo di stoccaggio autorizzato: gli emittenti valori mobiliari, le società di gestione del risparmio, le SICAV, le persone che hanno chiesto l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di strumenti finanziari senza il consenso dell’emittente, la Consob e le società di gestione del mercato regolamentato ove gli strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione, nonché altri soggetti che utilizzano tale meccanismo in modo facoltativo;
- 4) “meccanismo di stoccaggio autorizzato”: meccanismo che presta il servizio di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate previsto dall’articolo 113-ter, comma 4, del Testo unico, autorizzato dalla Consob e istituito e organizzato, da una società di capitale, in aderenza ai requisiti previsti nel Capo VIII-ter e nel presente allegato;
- 5) “media”: agenzie specializzate nella tempestiva diffusione elettronica al pubblico delle informazioni regolamentate;
- 6) “organi di controllo”: Consob e società di gestione del mercato per il quale è stata richiesta o autorizzata l’ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari;
- 7) “referente per i necessari contatti”: persona indicata dall’utilizzatore dello SDIR al gestore dello SDIR, per fornire al gestore stesso e agli organi di controllo dati e informazioni in merito al processo di diffusione delle informazioni.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni contenute nei paragrafi successivi si applicano al:

1. soggetto che ha richiesto l’autorizzazione per la gestione di un meccanismo di stoccaggio;
2. meccanismo di stoccaggio.

3. REQUISITI PER L’AUTORIZZAZIONE

3.1 Struttura organizzativa del gestore del meccanismo di stoccaggio

L’attività di un meccanismo di stoccaggio deve avere carattere autonomo rispetto ad altre attività poste in essere dal gestore. Nel caso in cui il soggetto che gestisce un meccanismo di stoccaggio

presti altri servizi o esegua altre funzioni (come ad esempio: media, società di gestione del mercato, etc.), tali servizi o funzioni devono essere tenuti chiaramente separati, anche sotto il profilo contabile, dai servizi e dalle funzioni riguardanti la diffusione delle informazioni regolamentate.

Il gestore del meccanismo di stoccaggio deve:

1. indicare in modo chiaro i servizi che fornisce nonché le tariffe che applica ai servizi stessi;
2. garantire l'accesso gratuito alle informazioni stoccate da parte degli organi di controllo;
3. fornire alla Consob, senza alcun onere, ogni altra informazione pertinente il meccanismo di stoccaggio da essa richiesta ai fini della vigilanza.

3.1.1 Certificazioni

Un meccanismo di stoccaggio deve possedere le seguenti certificazioni:

1. ISO 9001:2000 (sistemi di gestione della qualità in ambiente di produzione) o equivalente;
2. ISO 27001:2005 (sicurezza informatica) o equivalente.

3.1.2 Governo dell'organizzazione e delle risorse umane

Il gestore del meccanismo di stoccaggio deve:

1. adottare politiche e processi di *recruiting* e di ingaggio di risorse e fornitori esterni tali da minimizzare i rischi di comportamenti fraudolenti da parte del personale operante;
2. prevedere ed adottare processi e procedure per il governo ordinato e tracciabile dell'avvicendamento del personale addetto ad attività critiche;
3. formalizzare piani di formazione in materia di sicurezza dei sistemi informativi indirizzati al personale interessato alla progettazione ed all'erogazione dei servizi.

3.1.3 Sicurezza fisica e ambientale

Il gestore del meccanismo di stoccaggio deve adottare soluzioni logistiche ed impiantistiche adeguate a prevenire rischi derivanti da minacce di natura fisica (fuoco, fumo, eventi naturali, allagamenti, sabotaggi).

3.1.4 Protezione dagli attacchi eventuali

Il gestore del meccanismo di stoccaggio deve adottare infrastrutture e soluzioni che garantiscano:

1. la rilevazione di eventuali attacchi da virus informatici ed in generale da *malware* e la protezione dagli stessi;
2. la rilevazione di intrusioni e di attacchi volti all'interruzione, al dirottamento o al degrado dei servizi erogati e la protezione dagli stessi.

3.1.5 Verifiche periodiche

Il gestore del meccanismo di stoccaggio deve prevedere annualmente sessioni di *audit* e di rilevazione ed analisi delle vulnerabilità, ad esito delle quali emanare un piano di rientro per la correzione delle eventuali condizioni di debolezza riscontrate.

3.1.6 Orario di operatività di un meccanismo di stoccaggio

Un meccanismo di stoccaggio deve:

1. essere in grado di ricevere le informazioni regolamentate 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana;
2. essere in grado di fornire l'accesso alle informazioni regolamentate 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana;
3. disporre di soluzioni tecnologiche ed organizzative che, in condizioni di normale operatività, garantiscano una disponibilità dei servizi di ricezione e accesso alle informazioni non inferiore al 99% su base annua.

3.2 Utilizzatori del meccanismo di stoccaggio

Il gestore del meccanismo di stoccaggio deve possedere la lista dei soggetti incaricati dagli utilizzatori a trasmettere le informazioni regolamentate in nome o per conto degli stessi e la lista dei referenti del processo, per i necessari contatti.

La lista degli utenti deve essere costantemente e tempestivamente aggiornata e automaticamente sincronizzata con il sistema di IAAA (Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione ed Accounting), dei soggetti e dei permessi di accesso al meccanismo di stoccaggio.

In particolare la lista aggiornata degli utenti abilitati ad accedere al sistema deve contenere le seguenti informazioni:

- cognome e nome;
- società emittente;
- incarico (funzione svolta);
- recapito telefonico;
- indirizzo e-mail.

La lista dei referenti del processo per i necessari contatti deve contenere le seguenti informazioni:

- cognome e nome;
- società emittente;
- incarico (funzione svolta);
- recapito telefonico;
- indirizzo e-mail.

3.3 Ricezione e validazione delle informazioni regolamentate

Il meccanismo di stoccaggio deve garantire l'interoperabilità tecnica con altri meccanismi di stoccaggio nello stesso Stato membro o in altri Stati membri UE.

Un meccanismo di stoccaggio deve essere in grado di ricevere elettronicamente le informazioni regolamentate dai suoi utilizzatori.

La ricezione dell'informazione regolamentata trasmessa dagli utilizzatori e dagli SDIR che comunicano per loro conto deve poter avvenire anche mediante l'utilizzo di almeno uno dei seguenti protocolli non proprietari su Internet:

1. HTTPS;
2. SFTP.

Un meccanismo di stoccaggio deve assicurare l'uso da parte degli utilizzatori e degli SDIR che comunicano per loro conto, dei seguenti formati standard:

1. PDF testo per i documenti;
2. XML per le informazioni strutturate;
3. XBRL, a scelta dell'emittente;
4. formato "plain text", esclusivamente nel caso in di documenti che non contengono né elementi grafici né strutturati.

Gli schemi che descrivono il formato dei file XML relativi all'informazione strutturata saranno pubblicati sul sito internet dell'Istituto.

Un meccanismo di stoccaggio deve disporre di solidi sistemi volti a garantire la sicurezza dei mezzi di comunicazione adoperati dagli utilizzatori e dagli SDIR che comunicano con il meccanismo per loro conto e deve fornire certezza per quanto riguarda la fonte dell'informazione registrata.

Un meccanismo di stoccaggio deve possedere adeguati sistemi e controlli che assicurino che ci sia certezza riguardo:

- a) l'identità dell'utilizzatore in nome e per conto del quale le informazioni regolamentate sono trasmesse; al fine di perseguire tale obiettivo l'identità del soggetto segnalante sarà assicurata ricorrendo all'utilizzo di infrastrutture di firma digitale;
- b) se diversa da a), l'identità del soggetto che comunica, al sistema di stoccaggio, le informazioni regolamentate in nome o per conto dell'utilizzatore;
- c) l'identità dell'organo di controllo che trasmette le informazioni regolamentate in nome o per conto dell'utilizzatore.

Un meccanismo di stoccaggio deve possedere adeguati sistemi e controlli che minimizzino il rischio di manomissione dei dati nel processo di immissione degli stessi. A tal fine, i documenti devono essere resi non modificabili attraverso un processo di firma digitale. Il sistema, inoltre, deve essere dotato di soluzioni di IAAA (Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione ed Accounting), al fine di impedire accessi non autorizzati e tracciare le operazioni svolte dai soggetti autorizzati.

Nel caso in cui sia prevista una funzione di embargo delle informazioni regolamentate non ancora pubblicate, tali informazioni devono viaggiare, dall'utilizzatore al meccanismo di stoccaggio, in forma cifrata.

In quest'ultimo caso il meccanismo di stoccaggio deve possedere, inoltre, adeguati sistemi e controlli che minimizzino il rischio di accesso non autorizzato a informazioni privilegiate non pubblicate. Al fine di perseguire tale obiettivo il gestore del sistema di stoccaggio deve erogare il servizio da locali ad accesso controllato, dotati di soluzioni di difesa perimetrale, rilevazione delle intrusioni fisiche e rilevazione delle anomalie ambientali; deve disporre di un ambiente IT ad accesso controllato e monitorato, allo scopo di rilevare e prevenire accessi e comportamenti anomali, sintomo di tentativi di intrusione nel meccanismo di stoccaggio. Il personale che ha accesso all'informazione regolamentata non pubblicata deve essere soggetto a vincoli di

riservatezza, sottoscrivendo espressamente apposite clausole di NDA (Non Disclosure Agreement).

Un meccanismo di stoccaggio deve:

1. dotarsi di soluzioni tecnologiche e di policy adeguate a prevenire abusi delle risorse telematiche, potenziali veicoli di degrado delle prestazioni o interruzione dei servizi (soluzioni anti DOS - Denial of Service-);
2. imporre ai soggetti che comunicano le informazioni regolamentate di indicare la data e l'ora di pubblicazione di tali informazioni che devono essere memorizzate nel meccanismo di stoccaggio;
3. memorizzare la data e l'ora di immissione nel meccanismo di stoccaggio, indipendentemente dal fatto che le informazioni siano controllate dall'autorità competente prima dell'immissione (controllo ex ante) o dopo l'immissione (controllo ex post);
4. assicurare un adeguato numero di accessi contemporanei da parte degli utilizzatori;
5. disporre di una procedura di valutazione che consenta di esaminare e accettare o rifiutare deroghe per registrazioni tardive a causa di problemi tecnici inerenti al meccanismo di stoccaggio e inoltri non conformi;
6. offrire strumenti di ripristino che consentano agli utilizzatori di ricorrere ad altri meccanismi di registrazione anziché a quello prescritto quando quest'ultimo non funziona.

L'utilizzatore deve tuttavia essere obbligato a registrare nuovamente le informazioni tramite il meccanismo principale quando quest'ultimo sia di nuovo in funzione.

Un meccanismo di stoccaggio deve essere in grado di fornire la ricevuta di ritorno elettronica a fronte della ricezione dei documenti. Il meccanismo di stoccaggio deve o confermare la convalida della registrazione o respingere una registrazione adducendone le motivazioni e deve avere una funzione di non ripudio.

3.4 Elaborazione delle informazioni regolamentate

Un meccanismo di stoccaggio deve possedere adeguati sistemi e controlli che assicurino che le informazioni regolamentate siano elaborate in modo sicuro.

Al fine di ridurre il rischio di accessi non autorizzati ad informazioni regolamentate non pubbliche, le informazioni dovranno essere aggregate, elaborate, memorizzate e messe a disposizione degli utenti per classi di criticità; in altri termini, dovranno essere definite delle politiche di classificazione che permettano, “verticalmente ed orizzontalmente”, una compartimentazione delle informazioni che riduca il rischio di “sconfinamento” da parte degli operatori.

3.5 Integrità delle informazioni regolamentate stoccate

Un meccanismo di stoccaggio deve garantire che le informazioni regolamentate che esso detiene nella forma ricevuta dall'utilizzatore siano complete e che il contenuto delle informazioni regolamentate non possa essere modificato mentre esse sono stoccate. Qualora il meccanismo di stoccaggio accetti che le informazioni vengano registrate tramite mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici, esso deve garantire, al momento della conversione dei documenti in documenti elettronici, che il contenuto delle informazioni sia completo e non abbia subito

modifiche rispetto a quello inviato in origine dal soggetto tenuto alla pubblicazione delle informazioni regolamentate.

Le informazioni che sono state inviate al meccanismo di stoccaggio e visualizzate non devono essere rimosse dal meccanismo di stoccaggio. Se è necessaria un'aggiunta o una correzione, l'informazione corretta o aggiuntiva deve segnalare l'elemento modificato ed essere identificata come correzione o aggiunta; in particolare, ogni rettifica deve generare una nuova versione della documentazione già inviata.

3.6 Convalida

Un meccanismo di stoccaggio deve essere in grado di convalidare le informazioni registrate, in altri termini deve attivare un esame automatico dei documenti registrati che ne verifichi l'aderenza tecnica alle norme previste, la completezza e l'accuratezza dei formati.

Un meccanismo di stoccaggio deve prevedere gli opportuni meccanismi di controllo atti a verificare almeno le seguenti caratteristiche:

- la correttezza sintattica delle informazioni strutturate;
- la correttezza del formato dei documenti inviati, che deve essere conforme ai formati previsti;
- la correttezza del nome del file che deve essere conforme alla convenzione prevista all'interno del meccanismo per la specifica categoria di documento.

Un meccanismo di stoccaggio deve disporre di sistemi atti a rilevare le interruzioni del collegamento elettronico e a richiedere la ritrasmissione dei dati la cui ricezione non sia andata a buon fine.

3.7 Formato delle informazioni accessibili per gli utenti finali

Un meccanismo di stoccaggio deve:

1. memorizzare tutte le informazioni regolamentate relative ad un particolare utilizzatore e renderle disponibili in formato *machine readable*¹ attraverso un sito Internet;
2. pubblicare le informazioni regolamentate agli utenti nel loro testo integrale, senza modifiche redazionali, come trasmesso al meccanismo di stoccaggio dagli utilizzatori, in formato PDF testo;
3. garantire l'accesso al pubblico delle informazioni stoccate entro un'ora dalla ricezione delle stesse, a tariffe accessibili;
4. nella presentazione dei propri servizi agli utenti finali distinguere tra l'offerta relativa alle informazioni regolamentate stoccate e quella relativa ai servizi supplementari a valore aggiunto;
5. offrire agli utenti finali la possibilità di ricercare, ordinare e consultare le informazioni regolamentate stoccate;
6. organizzare e classificare le informazioni regolamentate in categorie, tenendo conto almeno degli elementi di profilo da 1. a 12. di seguito enumerati;

¹ Il criterio relativo alla caratteristica "*machine readable*" fa riferimento alla possibilità di leggere i dati da un computer e al fatto di essere "conservati in luogo" e formato conosciuto anticipatamente da coloro che vogliono accedervi.

7. prevedere i seguenti meccanismi di ricerca delle informazioni:
 - a) testuali;
 - b) basati sugli elementi di profilo;
 - c) basati su combinazioni di elementi di profilo.
8. imporre agli utilizzatori di fornire gli elementi di profilo necessari quando procedono alla registrazione delle informazioni regolamentate;
9. modificare questi elementi di profilo nell'eventualità che sia richiesto dalla Consob.

Le informazioni regolamentate detenute dal meccanismo di stoccaggio devono essere conservate in un formato che consenta agli utenti di visualizzare, scaricare e stampare direttamente il contenuto integrale delle informazioni regolamentate in qualunque posto si trovi l'utente. Garantire l'accesso alle informazioni regolamentate non significa tuttavia che copie stampate di tali informazioni debbano essere messe a disposizione dal meccanismo di stoccaggio.

Un meccanismo di stoccaggio deve registrare almeno i seguenti elementi di profilo relativamente alle informazioni regolamentate ricevute:

1. identificazione dell'informazione come informazione regolamentata;
2. un numero di protocollo che identifichi in modo univoco l'informazione regolamentata;
3. la sequenza numerica delle informazioni regolamentate;
4. l'identificativo univoco dell'utilizzatore (codice fiscale per gli utilizzatori italiani e codici interni assegnati dalle società di gestione del mercato per quelli con sede in altri paesi UE o in paesi terzi);
5. il nome dell'utilizzatore;
6. uno o più codici (cfr. Allegato 3N) che identifichino la tipologia di informazione regolamentata compresa nel testo;
7. la lingua in cui il testo è redatto;
8. la data e l'ora di ricezione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR
9. la data e l'ora di diffusione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR;
10. le modalità con le quali sono stati trasmessi dall'utilizzatore;
11. se del caso, i dettagli di qualsiasi embargo posto dall'utilizzatore sulle informazioni regolamentate;
12. la provenienza dell'informazione (SDIR, Consob, emittente.....).

3.8 Regime linguistico

Le informazioni regolamentate detenute dal meccanismo di stoccaggio devono essere conservate in un formato che consenta agli utenti di visualizzare, scaricare e stampare direttamente il contenuto integrale delle informazioni regolamentate in qualunque posto si trovi l'utente. Garantire l'accesso alle informazioni regolamentate non significa tuttavia che copie stampate di tali informazioni debbano essere messe a disposizione dal meccanismo di stoccaggio.

Un meccanismo di stoccaggio deve stoccare tutte le versioni linguistiche disponibili delle informazioni regolamentate trasmesse dagli utilizzatori e facilitarvi l'accesso. Consentire l'accesso a tutte le versioni linguistiche non significa tuttavia che le informazioni debbano essere tradotte dal meccanismo di stoccaggio in lingue diverse da quelle in cui l'emittente le ha presentate.

I sistemi di ricerca del meccanismo di stoccaggio devono essere disponibili nella lingua accettata dalle autorità competenti dello Stato membro di origine ed almeno in una lingua di uso comune

nel settore della finanza internazionale.

3.9 Mantenimento delle informazioni pubblicate

Il meccanismo di stoccaggio deve consentire l'accesso al pubblico ai documenti stoccati "on line", con una profondità storica di almeno tre anni, e "off line", su richiesta, per ulteriori due anni precedenti la disponibilità on line.

3.10 Presidi in caso di disfunzioni operative e back-up dei dati

Un meccanismo di stoccaggio deve essere disponibile 24 ore al giorno 7 giorni a settimana. In caso di interruzione del servizio deve essere garantita la tempestiva comunicazione di indisponibilità sia agli utilizzatori del meccanismo sia alla Consob.

Ogni operazione di manutenzione che richieda l'interruzione del servizio deve essere comunicata agli utilizzatori e alla Consob almeno 24 ore prima dell'interruzione del servizio.

Un meccanismo di stoccaggio deve garantire l'esecuzione del back-up giornaliero incrementale e settimanale completo dei dati ed il back-up completo dei dischi di sistema.

Un meccanismo di stoccaggio deve garantire la presenza di risorse tecnologiche, logistiche ed organizzative tali da minimizzare i tempi di indisponibilità del sistema.

3.11 Accesso riservato agli organi di controllo

Un meccanismo di stoccaggio deve garantire la disponibilità alla Consob, senza oneri, delle informazioni regolamentate stoccate.

Un meccanismo di stoccaggio deve garantire un accesso riservato alla Consob, che consenta alla stessa di inviare al meccanismo di stoccaggio le informazioni regolamentate.

Tale collegamento deve avvenire utilizzando i seguenti protocolli alternativi su rete Internet:

1. SFTP;
2. HTTPS.

I file inviati dalla Consob avranno i seguenti formati:

1. PDF testo per i documenti;
2. XML per le informazioni strutturate;
3. XBRL;
4. formato "plain text", esclusivamente nel caso di documenti che non contengono né elementi grafici né strutturati.

Il formato dei file XML sarà pubblicato sul sito Internet della Consob.

Le informazioni relative all'accesso riservato da comunicare alla Consob devono comprendere:

- a. Indirizzo e porta di comunicazione del server;
- b. Username da utilizzare;
- c. Password (da comunicare al referente Consob);
- d. Referente del processo (nome, cognome, n. Tel., e-mail).

A fronte del predetto invio, il meccanismo di stoccaggio deve trasmettere alla Consob una ricevuta di ritorno all'indirizzo i cui dettagli saranno comunicati successivamente.

Un meccanismo di stoccaggio deve inoltre garantire un accesso riservato alla Consob, che consenta alla stessa di trasferire nei propri sistemi le informazioni regolamentate e le relative informazioni di profilo, 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana.

Il collegamento deve avvenire utilizzando i seguenti protocolli alternativi su rete Internet:

1. SFTP;
2. HTTPS.

Le informazioni relative all'accesso riservato da comunicare alla Consob devono comprendere:

- a. Indirizzo e porta di comunicazione del server;
- b. Username da utilizzare;
- c. Password (da comunicare al referente Consob);
- d. Referente del processo (nome, cognome, n. Tel., e-mail).

3.12 Servizi di assistenza

Un meccanismo di stoccaggio deve garantire la disponibilità dei referenti del processo o loro sostituti almeno in un periodo compreso tra i trenta minuti antecedenti l'apertura dei relativi mercati regolamentati e la chiusura di tali mercati.

3.13 Obblighi successivi alla concessione dell'autorizzazione

3.13.1 Report Annuale

Un meccanismo di stoccaggio deve trasmettere alla Consob un report annuale che attesti l'esistenza nei 12 mesi precedenti di tutti i requisiti da parte del meccanismo di stoccaggio nonché il suo corretto funzionamento.

Il report annuale, da redigere secondo l'Allegato 3P, deve essere trasmesso alla Consob entro i 3 mesi successivi al termine di ciascun anno decorrente dall'ottenimento della autorizzazione.

3.13.2 Politiche di sicurezza dell'informazione

Un meccanismo di stoccaggio deve produrre ed aggiornare con cadenza annuale un documento di politica di sicurezza.

Tale documento deve essere condiviso con Consob, che può chiedere integrazioni e correzioni in merito.

3.14 Obblighi di informativa

Un meccanismo di stoccaggio deve:

- a) informare senza indugio gli utilizzatori e la Consob nel caso di disfunzioni nelle operazioni;
- b) fornire alla Consob i nominativi e i contatti del proprio personale disponibile durante l'orario di apertura dei mercati al fine di assistere la Consob nella propria attività di vigilanza;
- c) trasmettere tempestivamente alla Consob qualunque informazione la stessa richieda ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni di vigilanza;
- d) in caso di malfunzionamento di una qualunque misura di sicurezza approntata:
 1. dare immediata comunicazione alla Consob del malfunzionamento;
 2. appena possibile fornire alla Consob un dettagliato report del malfunzionamento e di ogni intervento intrapreso per correggerlo;
- e) informare senza indugio la Consob di ogni variazione nelle tariffe applicate agli utilizzatori;
- f) trasmettere senza indugio alla Consob il report di ogni intervento significativo effettuato sul processo di elaborazione e di pubblicazione dei documenti;
- g) mantenere l'elenco degli utilizzatori ad esso connessi nonché delle richieste di connessione non attivate con l'indicazione delle motivazioni della mancata connessione;
- h) dare tempestivamente notizia della revoca dell'autorizzazione agli utilizzatori.

3.15 Tenuta delle registrazioni

Un meccanismo di stoccaggio deve avere efficaci misure che consentano la conservazione, per un periodo di almeno 5 anni, delle registrazioni di tutto il processo di elaborazione delle informazioni regolamentate.

Per ogni informazione regolamentata stoccata dal meccanismo, le registrazioni devono includere almeno le seguenti informazioni:

1. identificazione dell'informazione come informazione regolamentata;
2. un numero di protocollo che identifichi in modo univoco l'informazione regolamentata;
3. la sequenza numerica delle informazioni regolamentate;
4. l'identificativo univoco dell'utilizzatore (codice fiscale per gli utilizzatori italiani e codici interni assegnati dalle società di gestione del mercato per quelli con sede in altri paesi UE o in paesi terzi);
5. il nome dell'utilizzatore;
6. uno o più codici (cfr. Allegato 3N) che identifichino la tipologia di informazione regolamentata compresa nel testo;
7. la data e l'ora di ricezione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR;
8. la data e l'ora di diffusione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR;
9. la data e l'ora di avvenuta ricezione delle informazioni regolamentate da parte del meccanismo di stoccaggio;
10. le modalità con le quali sono stati trasmessi dall'utilizzatore;
11. se del caso, i dettagli di qualsiasi embargo posto dall'emittente sulle informazioni regolamentate;
12. il nome del soggetto che comunica al meccanismo di stoccaggio le informazioni regolamentate in nome o per conto di un utilizzatore;
13. il nome dell'utilizzatore in nome o per conto del quale le informazioni regolamentate sono comunicate;
14. i dettagli di convalida della sicurezza;

15. la modalità con la quale le informazioni regolamentate sono state trasmesse allo SDIR;
16. i nominativi di tutte le persone autorizzate dal meccanismo di stoccaggio ad avere accesso alle informazioni regolamentate;
17. i dettagli di ogni significativo cambiamento fatto dal meccanismo di stoccaggio a un documento durante l'elaborazione.

Un meccanismo di stoccaggio a cui è stata revocata l'autorizzazione deve continuare a rispettare gli obblighi relativi alla tenuta delle registrazioni.